

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE ATTACCHI DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TIRO PESANTE RAPIDO"

TITOLO I° DENOMINAZIONE, SEDE - DURATA, OGGETTO SOCIALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 1) E' costituita l' "Associazione Attacchi del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido" - (AACAI-TPR).

L'Associazione ha sede in Verona Via Belgio ... presso la stessa sede dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido (ANACAITPR)

Art. 2) L'Associazione che ha durata illimitata, non ha scopi di lucro e si propone di promuovere e diffondere l'impiego dei cavalli di razza Agricola Italiana da tiro pesante rapido (AITPR) negli attacchi storici, amatoriali, agonistici, nei lavori agricoli o forestali e nelle iniziative di turismo rurale. Tali azioni verranno attuate tramite:

- l'organizzazione di prove, dimostrazioni e presentazioni di cavalli AITPR addestrati ai diversi tipi di lavoro e di attacco sia in occasioni appositamente organizzate sia in mostre o fiere del settore ippico o sia in mostre o fiere di natura più generale;
- l'organizzazione di corsi di addestramento destinate a persone interessate all'impiego di cavalli AITPR;
- l'organizzazione di corsi per addetti del settore ippico con particolare riferimento agli attacchi per cavalli da tiro;
- l'assistenza ai soci nei rapporti con la FISE;
- la realizzazione di interventi e articoli sulla stampa specializzata rigorosamente attinenti l'impiego della razza AITPR nel lavoro o negli attacchi;
- la realizzazione di pubblicazioni, anche periodiche, scritte, video e informatiche di natura sia tecnica sia divulgativa specificatamente attinenti l'impiego della razza AITPR nel lavoro o negli attacchi;
- il recupero della cultura storica degli attacchi e delle tradizioni del cavallo da lavoro.

Art.3) L'Associazione svolge la sua azione a livello nazionale.

L'Associazione **che aderisce** all'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido ed opera in stretta collaborazione con essa, **potrà aderire**, su delibera dell'Assemblea, ad ogni altro Ente o Associazione operante a livello nazionale, Comunitario o internazionale nel settore degli sport equestri, degli attacchi e del mondo ippico.

L'Associazione non può in alcun modo svolgere a favore dei suoi soci attività attinenti la tenuta del Libro Genealogico della razza AITPR che rimangono di stretta pertinenza degli Enti indicati dal Disciplinare di LG della razza.

L'Associazione nel rispetto di tutte le formalità richieste, potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. (N.B. in questo caso è necessario prevedere l'obbligo del rendiconto entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio)

TITOLO II° SOCI

Art.4) Possono essere soci:

- a) singoli proprietari di soggetti AITPR iscritti al Registro Stalloni o al Registro Fattrici del LG di razza o di castroni nati esclusivamente da padre e madre iscritti ai suddetti Registri del LG; questi ultimi soggetti potranno essere coinvolti nelle attività associative solo previa visita di un

Esperto di razza all'uopo inviato dall'ANACAITPR che stabilisca il possesso da parte del soggetto stesso dei requisiti minimi di tipicità della razza;

b) simpatizzanti i quali, pur non essendo proprietari di soggetti, collaborano agli scopi statutari. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5) I soci possono aderire all'Associazione presentando domanda al Comitato Direttivo; in tale domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'accettazione del presente Statuto.

I Soci devono osservare lo statuto e ogni altra deliberazione regolarmente adottata dagli organi dell'Associazione, astenersi da qualsiasi azione che possa essere in contrasto con il presente Statuto. Al momento dell'adesione il nuovo Socio deve versare una quota una tantum il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea.

Art.6) I soci sono tenuti a contribuire economicamente al sostegno dell'Associazione con quote associative. L'importo di tali quote è stabilito dall'Assemblea la quale può anche stabilire delle quote associative integrative per scopi, servizi e attività specifiche.

Art.7) La **perdita della qualifica di socio avviene:**

- su richiesta del Socio;
- per decesso del Socio;
- per intervenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art.3;
- per inadempienza ai disposti del presente Statuto ed in particolare per morosità nel versamento delle quote dovute all'Associazione
- **quando il socio, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione.**

I provvedimenti di espulsione o radiazione saranno decisi dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato per iscritto al socio.

In caso di dimissioni, recesso o esclusione i contributi versati non possono essere ripetuti. Le quote associative non sono in alcun modo trasmissibili e non sono rivalutabili.

L'erede del Socio deceduto, qualora intendesse aderire all'Associazione, dovrà presentare una nuova domanda.

TITOLO III° ORGANI ASSOCIATIVI

Art.8): Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.
- **il Segretario** (.....eventuale)

Art.9) **L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria**

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) **approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo,**
- b) **provvede alla elezione dei membri del Comitato Direttivo** stabilendone il numero che dovrà essere compreso tra 3 e 7;
- c) delibera sulle adesioni di cui al precedente art.2 e sulle quote associative e integrative;
- d) delibera il programma di attività statutarie svolte annualmente dall'Associazione
- e) **su proposta del Comitato Direttivo approva i regolamenti;**
- f) **delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta l'anno e tutte le volte che la maggioranza del Comitato Direttivo **ne** faccia richiesta

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) **delibera le modificazioni del presente statuto;**
- b) **delibera lo scioglimento dell'Associazione;**
- c) **delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.**

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui al precedente art. 4 i quali hanno tutti diritto ad un voto. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote di cui agli art. 5 e 6.

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo anche dal socio più anziano d'età tra i presenti **purchè in regola con le quote di cui ai precedenti articoli 5 e 6.**

Ogni Socio può rappresentare per delega al massimo un solo altro Socio.

All'Assemblea viene (**obbligatoramente ???**) invitato il Presidente dell'ANACAITPR o suo delegato.

Art.10): Il Comitato Direttivo è composto da 3 a 7 membri e dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo si costituisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono entrare a far parte del Comitato Direttivo esclusivamente i Soci.

Rientrano tra i compiti del Comitato:

- a) predisporre i Bilanci da presentare in Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione dei Soci;
- c) segnalare all'Assemblea ogni inadempienza dei Soci;
- d) decidere ogni incombenza e aspetto attinente l'eventuale personale dipendente nonché sul funzionamento degli Uffici;
- e) assumere decisioni operative circa l'attività annuale deliberata dall'Assemblea.

Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente dell'ANACAITPR o suo delegato.

Art.11: Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e sorveglia e segue l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea dei Soci. In sua mancanza o impedimento temporaneo viene sostituito in tutti le sue funzioni dal Vicepresidente.

TITOLO IV° PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCIO

Art.12) Il patrimonio **sociale è indivisibile ed** è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
- b) dalle quote di adesione una tantum versate dai Soci,
- c) **dagli avanzi di gestione,**
- d) dagli accantonamenti a fondi di riserva e da lasciti o donazioni.

Art.13): Le entrate **sociali** sono costituite:

- dalle quote associative ed integrative dei soci;
- dai contributi **versati** da Enti pubblici e privati;
- dai redditi patrimoniali;
- da elargizioni;
- **dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.**

(Propongo una revisione dell'articolo in quanto lo statuto, indipendentemente dagli obblighi previsti dalla normativa fiscale, che non solo sono obbligatori ma possono essere mutevoli nel tempo, deve prevedere come deve essere assolto l'obbligo del rendiconto ed i termini di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio, oltre al disbrigo di altre mansioni pare a me che sia opportuno prevedere che tale compito sia da affidare ad una figura diversa dal Comitato Direttivo e precisamente alla figura di un segretario; nel qual caso lo statuto andrebbe integrato della relativa norma)

Art.14) L'**esercizio sociale ha durata annuale con inizio al 1 gennaio e chiusura al 31 dicembre.**

Alla fine di ciascun esercizio sociale dovrà essere predisposto il bilancio consuntivo comprendente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria (da redigersi a cura del segretario) che dopo essere stato approvato dal **Comitato Direttivo** dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il **30 giugno** di ciascun anno.

Per la natura e la finalità dell'Associazione gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti tra gli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Oltre al bilancio consuntivo potrà essere predisposto il bilancio preventivo da approvare da parte del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno e da sottoporre all'assemblea dei soci entro i termini per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Integrazione da inserire al punto prevista per l'eventuale istituzione della figura del segretario

Art. 12) Il segretario è scelto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente.

Il segretario firma la corrispondenza corrente, è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Comitato Direttivo le somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il segretario provvede a redigere il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo.

TITOLO V°

SCIOGLIMENTO – CONTROVERSIE

Art.15) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, sulla base del disposto delle normative vigenti, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge n.662 del 23 dicembre 1996 e salva diversa destinazione prevista dalla legge.

Art.16): In caso di controversie è competente il Foro dove ha sede l'Associazione.

art 14 Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.